III

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

558ª SESSIONE PLENARIA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO — INTERACTIO, 24.2.2021 - 25.2.2021

Parere del Comitato economico e sociale europeo su:

«Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione per una tassazione equa e semplice — Sostenere la strategia di ripresa"»

[COM(2020) 312 final]

«Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre»

[COM(2020) 313 final]

«Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»

[COM(2020) 314 final — 2020/0148 (CNS)]

(2021/C 155/02)

Relatore: **Krister ANDERSSON**

Correlatore: **Javier DOZ ORRIT**

Consultazione	Consiglio dell'Unione europea, 28.7.2020
	Commissione europea, 12.8.2020
Base giuridica	Articoli 113 e 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale
Adozione in sezione	12.2.2021
Adozione in sessione plenaria	24.2.2021
Sessione plenaria n.	558
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	220/0/7

1. **Conclusioni e raccomandazioni**

1.1. Il CESE sostiene in linea generale le proposte legislative della Commissione ed esprime apprezzamento per il loro coordinamento con le discussioni globali condotte a livello di OCSE/Quadro inclusivo al fine di raggiungere un consenso globale.

1.2. Il CESE concorda con l'approccio della Commissione secondo il quale la buona governance fiscale, che costituisce la base per una imposizione equa, richiede la trasparenza fiscale attraverso lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali, una concorrenza fiscale leale, l'assenza di misure fiscali dannose, misure fiscali più efficaci e l'applicazione di norme concordate a livello internazionale.

1.3. Il CESE concorda inoltre con il riconoscimento, da parte della Commissione, del fatto che la concorrenza fiscale non è di per sé un problema ([1]). Allo stesso tempo, vi è preoccupazione per l'esistenza di una concorrenza fiscale sleale all'interno dell'UE che promuove l'elusione fiscale. Il CESE ritiene che per un'unione monetaria efficace occorrano una politica fiscale coerente e una coerenza tra le norme fiscali dei suoi membri.

1.4. Il CESE sostiene l'iniziativa della Commissione sulla revisione del codice di buona condotta e plaude al fatto che la proposta della Commissione tenga debitamente conto del lavoro svolto dall'OCSE e dell'importanza di seguire le norme concordate a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda i principi globali che conducono a un'aliquota minima effettiva dell'imposta sulle società.

1.5. Il CESE ritiene che i risultati e le realizzazioni del codice di condotta debbano essere aggiornati con maggiore regolarità e debbano essere pubblicamente accessibili alla società civile, in linea con l'obiettivo della Commissione di rendere più trasparenti le attività e i risultati concreti da esso ottenuti.

1.6. Il CESE sostiene la decisione della Commissione di eseguire un intervento legislativo volto a rafforzare la cooperazione tra le autorità fiscali e ad armonizzare maggiormente le norme procedurali in tutto il mercato interno.

1.7. Il CESE condivide il punto di vista della Commissione secondo cui la frode e l'evasione fiscali continuano a rappresentare una minaccia per le finanze pubbliche, soprattutto in tempi di crisi, come chiaramente dimostrato dalle stime più recenti della Commissione, secondo le quali la perdita di gettito nell'UE dovuta all'evasione fiscale internazionale da parte delle persone fisiche, che riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, le imposte sul reddito da capitale e le imposte sul patrimonio e sulle successioni, ammonta a 46 miliardi di EUR. Il divario dell'IVA è stimato a circa 140 miliardi di EUR, dei quali circa 50 miliardi di EUR sono attribuibili alle frodi transfrontaliere ([2]).

1.8. Il CESE prende atto della riduzione del divario stimato ([3]) dovuto all'elusione dell'imposta sulle società, che — secondo diverse stime — sarebbe pari a circa 35 miliardi di EUR all'anno, rispetto alle precedenti stime della Commissione che lo valutavano intorno ai 50-70 miliardi di EUR prima dell'introduzione di misure anti-BEPS (erosione della base imponibile e trasferimento degli utili). Prende atto altresì della correlazione, esaminata dalla Commissione, tra tale miglioramento e gli sforzi legislativi in materia di elusione fiscale compiuti dalla precedente Commissione ([4]). Tuttavia, tale divario continua a destare preoccupazione in una situazione in cui la spesa pubblica per sostenere l'economia e la società assume dimensioni così rilevanti.

1.9. L'efficienza non può essere conseguita senza un'intensa lotta alla criminalità fiscale e all'evasione fiscale, che deve essere resa più efficace attraverso una cooperazione amministrativa rafforzata e un quadro giuridico più armonizzato. Un quadro fiscale non può essere considerato equo se alcuni Stati membri dispongono di strumenti per aggirarlo facilmente, il che scoraggia altri Stati e crea inefficienze.

1.10. Data la complessità generata attualmente da 27 sistemi fiscali diversi e considerando come tale pluralità di modelli crei oneri per le imprese e i privati che operano a livello transfrontaliero, il CESE incoraggia gli Stati membri, nel rispetto della sovranità fiscale, ad armonizzare gli obblighi di dichiarazione fiscale e a migliorare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali.

([1]) «[…] il codice di condotta […] parte dal presupposto che, sebbene la concorrenza fiscale tra i paesi non costituisca di per sé un problema, sia comunque necessario stabilire principi comuni, nella misura in cui gli Stati possono utilizzare le proprie politiche e i propri regimi fiscali per attirare imprese e profitti. Tale aspetto assume particolare importanza all'interno del mercato unico, in cui le libertà sancite dal trattato accrescono la mobilità dei profitti e degli investimenti» [COM(2020) 313 final, pag. 3].

([2]) Cfr. anche «Divario dell'IVA: i paesi dell'UE hanno perso 140 miliardi di EUR in gettito IVA nel 2018, cifra che rischia di aumentare nel 2020 a causa del coronavirus» (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1579).

([3]) COM(2020) 312 final, pag. 5. Vi sono anche altre stime, ad esempio quelle del Parlamento europeo, secondo cui le perdite previste a causa della criminalità finanziaria, dell'evasione fiscale e dell'elusione fiscale ammonterebbero a 190 miliardi di EUR. Sulla base dei lavori complessivi effettuati dall'OCSE nella relazione sull'erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (*Base Erosion Profit Shifting report* — BEPS), azione 11, le perdite di gettito complessive prima che fossero decise le misure anti-BEPS ammontavano a circa 100-240 dollari USA o allo 0,35 % del PIL globale. La Commissione europea ha stimato che circa 50-70 miliardi di EUR fossero attribuibili all'UE prima che gli Stati membri adottassero le direttive anti-elusione I e II.

([4]) La Commissione ha presentato 20 importanti proposte legislative nel corso del suo precedente mandato quinquennale.

1.11. Le 25 azioni previste dalla Commissione appaiono ragionevoli. La maggior parte di esse riguarda l'IVA, il che è opportuno se si considerano le elevate perdite di gettito in tale settore. Tuttavia, dette azioni sono descritte in modo molto succinto e, per il momento, rimane difficile valutarne appieno l'impatto specifico sull'operatività quotidiana dei cittadini e delle imprese europei.

1.12. Il passaggio ad un'unica registrazione ai fini dell'IVA è una misura particolarmente apprezzata. Si tratta di un passo importante verso la creazione di un mercato unico approfondito, che riduce l'incertezza e i costi delle operazioni transfrontaliere.

1.13. Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione europea di modernizzare e armonizzare gli obblighi di dichiarazione IVA attraverso un maggiore ricorso alla rendicontazione basata sulle operazioni («in tempo reale») e alla fatturazione elettronica.

1.14. Il CESE accoglie inoltre con favore il riesame dell'opportunità di applicare l'IVA ai servizi finanziari. È necessaria una valutazione d'impatto approfondita che comprenda il trattamento ai fini dell'IVA dei servizi finanziari nei paesi terzi.

1.15. Il CESE sostiene l'iniziativa della Commissione per un «quadro cooperativo di conformità dell'UE», basato su una maggiore fiducia e cooperazione tra più amministrazioni fiscali per risolvere le questioni transfrontaliere relative all'imposta sulle società. In questo contesto è importante che le PMI godano di una parità di trattamento rispetto alle imprese più grandi. Il Comitato prende atto degli oneri di conformità notevolmente più elevati per le PMI rispetto alle grandi imprese multinazionali ed esorta la Commissione ad adottare misure per ridurre tali oneri per le PMI.

1.16. Il CESE ritiene fondamentale la questione dei rimborsi fiscali, in particolare in tempi di crisi come quella attuale, che comportano un rischio elevato in termini di scarsa liquidità sia per i privati che per le imprese.

1.17. Il CESE invita la Commissione a valutare in che modo sia possibile introdurre un meccanismo di alleggerimento dei crediti IVA inesigibili più semplice e armonizzato. Tale meccanismo dovrebbe garantire che l'IVA che le imprese non sono state in grado di riscuotere dai loro clienti ma che hanno già versato alle autorità fiscali possa essere recuperata dalle imprese presso le autorità fiscali in modo rapido e tempestivo.

1.18. Il CESE ritiene molto importante disporre di norme fiscali e occupazionali chiare e coerenti a livello internazionale per le piattaforme digitali. Il CESE sostiene gli sforzi volti ad aumentare la trasparenza delle piattaforme digitali al fine di evitare dichiarazioni dei redditi incoerenti, che comportano un elevato rischio di evasione fiscale. Gli obblighi di comunicazione e i moduli fiscali dovrebbero essere gli stessi in tutti gli Stati membri.

1.19. Il CESE sottolinea che gli audit congiunti, che costituiscono in linea di principio uno strumento utile ed efficace, dovrebbero essere effettuati nel rispetto dei diritti dei contribuenti, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda i diritti della difesa e la prevedibilità delle norme procedurali e sostanziali che li riguardano, nonché la raccolta di prove da parte delle autorità fiscali responsabili di perseguire tali reati in vista di possibili sanzioni.

1.20. Sebbene siano stati compiuti progressi nella condotta di paesi e giurisdizioni che figuravano nell'elenco dei soggetti non cooperativi a fini fiscali, il volume complessivo di denaro oggetto di frode, evasione, elusione e riciclaggio rimane talmente elevato da richiedere maggiori sforzi.

1.21. Il CESE condivide il punto di vista della Commissione secondo cui è giunto il momento di rivedere l'elenco e di valutare in che modo esso possa essere reso più efficace ed equo, tenendo conto anche delle nuove sfide di un'economia globale digitalizzata. Il CESE sostiene inoltre il criterio della Commissione di dare a specifiche giurisdizioni a basso rischio e a bassa capacità l'opportunità di migliorare i loro standard di buona governance fiscale e di trasparenza entro un periodo di tempo ragionevole quando sono o potrebbero essere inserite nell'elenco.

1.22. Il CESE ha proposto ([5]) di promuovere un patto europeo per una lotta efficace contro la frode e l'evasione fiscali, l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro. Il CESE ha invitato la Commissione europea a promuovere un'iniziativa politica che coinvolga i governi nazionali e le altre istituzioni europee nel conseguimento di tale obiettivo, raccogliendo i consensi necessari a tal fine e aprendo alla partecipazione della società civile. La collaborazione tra gli Stati membri dovrebbe essere il pilastro principale di tale patto.

1.23. Il CESE sottolinea che la cooperazione tra le organizzazioni della società civile in generale e i governi potrebbe favorire una maggiore sensibilizzazione sul tema delle imposte ambientali e contribuire allo sviluppo, creando società più eque e sostenibili nei paesi in via di sviluppo e in quelli sviluppati.

1.24. Il CESE incoraggia la Commissione a continuare a valutare l'efficacia delle precedenti direttive in materia di cooperazione amministrativa.

2. **Contesto e proposte della Commissione**

2.1. *Contesto*

2.1.1. Il conseguimento di una tassazione equa ed efficiente è uno dei principali obiettivi della Commissione ([6]) nel corso dell'attuale legislatura. Tale obiettivo è ancora più strategico a seguito dell'emergenza COVID-19. Secondo il Trattato, la normativa fiscale è di competenza degli Stati membri, i quali possono tuttavia convenire di adottare direttive e regolamenti per migliorare il funzionamento del mercato interno. Per una unione monetaria efficace sono necessarie una politica fiscale coerente e una coerenza tra le norme fiscali dei suoi membri.

2.1.2. La pandemia di COVID-19 ha perturbato le economie in tutto il mercato interno. Inoltre, l'UE si trova ad affrontare l'emergenza COVID-19 in un periodo ricco di trasformazioni, caratterizzato da sfide ambientali, una continua innovazione digitale e una crescente disuguaglianza tra i cittadini. Gli Stati membri e le istituzioni europee sono pertanto chiamati a fornire una risposta senza precedenti, utilizzando tutte le risorse e gli strumenti disponibili.

2.1.3. Le proposte della Commissione ([7]) mirano sia a sviluppare una risposta adeguata alla crisi della COVID-19 sia a gestire la transizione verso uno scenario più verde e più digitale, in linea con i principi di un'economia sociale di mercato sanciti dai Trattati.

2.1.4. Una tassazione equa ed efficiente svolge un ruolo importante in questo senso. Una risposta efficace alle principali sfide poste dalla crisi dipende in larga misura dalla possibilità per le imprese di proseguire gli scambi nazionali e transfrontalieri, in condizioni di parità, sostenute da un sistema fiscale semplice ed efficiente, e dagli Stati membri, che devono garantire il gettito fiscale necessario per finanziare la ripresa attraverso un'equa tassazione dei cittadini e delle imprese. La lotta contro la frode, l'elusione e l'evasione fiscali e il sostegno alle imprese europee nella semplificazione e nell'armonizzazione della loro amministrazione fiscale quotidiana sono fondamentali per affrontare efficacemente le sfide attuali ([8]).

2.1.5. La tassazione funge altresì da strumento politico per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 ([9]) e degli altri obiettivi ambientali stabiliti nel quadro del Green Deal europeo ([10]). È pertanto di fondamentale importanza apportare un gettito fiscale adeguato ai bilanci pubblici al fine di sostenere una transizione verde. Al tempo stesso, nelle politiche economiche occorre riconoscere la realtà di uno sviluppo demografico sfavorevole, con l'invecchiamento della popolazione.

([5]) Cfr. il parere del CESE sul tema «Misure efficaci e coordinate dell'UE per la lotta contro la frode fiscale, l'elusione fiscale, il riciclaggio di denaro e i paradisi fiscali» (GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 6).
([6]) Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024.
([7]) Cfr. COM(2020) 312 final, COM(2020) 313 final, COM(2020) 314 final.
([8]) Cfr. il parere del CESE sul tema «Misure efficaci e coordinate dell'UE per la lotta contro la frode fiscale, l'elusione fiscale, il riciclaggio di denaro e i paradisi fiscali» (GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 6).
([9]) Cfr. COM(2020) 312 final. Cfr. anche il parere del CESE sul tema «Meccanismi fiscali per ridurre le emissioni di CO_2» (GU C 364 del 28.10.2020, pag. 21).
([10]) Cfr. COM(2019) 640 final.

2.1.6. La proposta della Commissione che istituisce un piano d'azione per una tassazione più efficiente ed equa è suddivisa in tre parti. In primo luogo, una comunicazione che delinea misure volte a ridurre gli ostacoli fiscali per le imprese nel mercato unico. In particolare, la Commissione punta a utilizzare la semplificazione fiscale come strumento per migliorare il contesto imprenditoriale. In secondo luogo, una proposta legislativa volta a rivedere la direttiva sulla cooperazione amministrativa attraverso uno scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali, in grado di consentire un'adeguata tassazione dei redditi generati dai venditori sulle piattaforme digitali. In terzo luogo, la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla buona governance fiscale nell'UE e nel resto del mondo per migliorare la buona governance fiscale sia nelle giurisdizioni nazionali che in quelle esterne.

2.1.7. La Commissione osserva che il piano d'azione fa parte di un più ampio e più ambizioso programma fiscale per l'UE che, nel prossimo futuro, comprenderà iniziative riguardanti: i) la tassazione ambientale; ii) una riforma della tassazione delle società volta a riallineare i diritti fiscali con la creazione di valore e a fissare un livello minimo di tassazione effettiva degli utili delle imprese; iii) una raccomandazione affinché gli Stati membri subordinino il loro sostegno finanziario alle imprese dell'UE all'assenza di legami tra tali imprese e i paesi e territori ([11]) che figurano nell'elenco dell'Unione europea dei paesi e territori non cooperativi; e iv) la definizione delle modalità di adozione delle proposte in materia fiscale secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 116 del TFUE.

2.1.8. In numerosi pareri il CESE ha espresso il proprio punto di vista sulle misure necessarie per migliorare l'efficienza del mercato unico, aumentare le risorse proprie dell'UE e avviare un dibattito sul voto a maggioranza qualificata in materia fiscale. Il CESE chiede ora di agire con la massima urgenza sulle proposte della Commissione relative al pacchetto per una tassazione equa e semplice.

2.2. *Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice*

2.2.1. Nella sua comunicazione sulla semplificazione fiscale, la Commissione definisce un nuovo approccio che combina le azioni contro la frode e l'evasione fiscali con misure volte a semplificare la vita dei contribuenti. Il piano comprende 25 azioni la cui attuazione è programmata progressivamente nei prossimi anni fino al 2024 ([12]).

2.2.2. Sono state previste azioni specifiche per quanto riguarda le imposte di registro (identificazione e registrazione ai fini dell'IVA). Una registrazione efficace ed efficiente è considerata fondamentale per garantire che tutti i contribuenti vengano tassati in misura adeguata. Di conseguenza, la Commissione promuove diverse azioni per assicurare che le banche dati che conservano i dati dei contribuenti funzionino correttamente e siano costantemente aggiornate. Anche la semplicità nella registrazione è considerata importante, soprattutto quando i contribuenti si spostano da uno Stato membro all'altro.

2.2.3. Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, è prevista un'altra serie di azioni specifiche. La rendicontazione dei contribuenti dovrebbe essere quanto più efficace possibile e basarsi sulla collaborazione reciproca con le autorità fiscali. Le dichiarazioni dei redditi dovrebbero essere semplici e i dati richiesti dovrebbero essere ridotti al minimo e trattati mediante procedure di facile utilizzo svolte attraverso un servizio di sportello unico digitale. Molti Stati membri hanno allentato alcune norme di pagamento dell'IVA in risposta alla pandemia di COVID-19.

2.2.4. Ulteriori azioni dovrebbero semplificare il pagamento delle imposte, in particolare rendendo disponibili per i contribuenti metodi di pagamento elettronico, ad esempio tramite applicazioni per smartphone ([13]). L'importo dell'imposta dovuta dovrebbe essere corretto fin dall'inizio per evitare, se possibile, onerose procedure di rimborso. Quando si prevedono rimborsi, le amministrazioni fiscali dovrebbero trattarli rapidamente, per evitare problemi di liquidità per i contribuenti.

2.2.5. Fornire certezza giuridica ai contribuenti è un obiettivo primario del piano d'azione della Commissione, unitamente a una gestione efficace delle controversie che insorgono. Le controversie dovrebbero essere prevenute e, quando si verificano, dovrebbero essere risolte rapidamente tra gli Stati membri nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici e del diritto dell'Unione europea.

([11]) Questa disposizione riguarda le giurisdizioni di cui all'allegato I delle pertinenti conclusioni del Consiglio. L'elenco viene regolarmente aggiornato: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en.

([12]) Tali azioni sono elencate nel documento COM(2020) 312 final.

([13]) Commissione europea (2018). Studio sui costi di adempimento degli obblighi fiscali per le PMI.

2.2.6. La Commissione ritiene importante dare l'opportunità di correggere o chiarire eventuali malintesi al fine di evitare un inasprimento delle controversie. La prevenzione delle controversie è pertanto incoraggiata, unitamente alla rapida risoluzione dei casi non risolti, al fine di risparmiare tempo e denaro sia per i contribuenti che per le amministrazioni fiscali. Alcuni portatori di interessi hanno già espresso la loro preferenza per un maggiore intervento a livello dell'UE per quanto riguarda la prevenzione e la risoluzione delle controversie ([14]).

2.3. *Cooperazione amministrativa tra autorità fiscali*

2.3.1. Negli ultimi anni l'UE ha concentrato i suoi sforzi sulla lotta alla frode fiscale, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, nonché sul potenziamento della trasparenza attraverso un'adeguata cooperazione tra le amministrazioni fiscali. Sebbene siano stati apportati notevoli miglioramenti nello scambio di informazioni, la proposta della Commissione sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente le disposizioni vigenti.

2.3.2. In particolare, la Commissione mira ad affrontare meglio le sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia, con particolare riferimento alle piattaforme digitali, il cui utilizzo rende difficili la rintracciabilità e l'individuazione dei fatti generatori dell'obbligazione tributaria da parte delle autorità fiscali ([15]). Il problema diventa più grave quando tali transazioni vengono effettuate ricorrendo a piattaforme digitali stabilite in un altro Stato membro o in una giurisdizione al di fuori dell'UE ([16]).

2.3.3. Sembra esservi un consenso tra i rappresentanti dei gestori di piattaforme digitali sui vantaggi di disporre di un quadro giuridico europeo standardizzato per la raccolta di informazioni dalle piattaforme e sui possibili vantaggi di una soluzione simile allo sportello unico IVA.

2.3.4. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, la proposta della Commissione si concentra sul concetto di prevedibile pertinenza. L'articolo 5 bis contiene una definizione della norma di prevedibile pertinenza che si applica in caso di richiesta di informazioni e che stabilisce le norme e i requisiti procedurali che l'autorità interessata deve osservare. La richiesta di informazioni può riguardare uno o più contribuenti, a condizione che siano identificati individualmente. La norma di prevedibile pertinenza non si applica nel caso in cui la richiesta di informazioni sia inviata come seguito allo scambio di informazioni sui ruling transfrontalieri o su un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.

2.3.5. Prima di richiedere informazioni, l'autorità fiscale è tenuta a fare ricorso a tutte fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare per ottenere le informazioni richieste e ad impiegare tutti i mezzi disponibili. Tuttavia, se così facendo l'autorità richiedente si trova ad affrontare difficoltà sproporzionate e rischia di compromettere il raggiungimento dei suoi obiettivi, l'obbligo non si applica. In caso di inosservanza di tale obbligo da parte dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata può rifiutare di comunicare le informazioni.

2.3.6. La sezione II bis stabilisce un quadro giuridico per la conduzione di audit congiunti. Un audit congiunto è pertanto definito come un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri. Le autorità competenti degli Stati membri interessati procedono, in modo coordinato e in accordo con i rispettivi ordinamenti giuridici, all'esame di un caso collegato a uno o più soggetti fiscali di interesse comune o complementare.

2.4. *Buona governance fiscale nell'UE e oltre*

2.4.1. La comunicazione della Commissione europea sulla buona governance fiscale si basa sul presupposto che l'equa imposizione costituisce un elemento essenziale del modello sociale ed economico dell'UE e che la buona governance fiscale rappresenta il punto di partenza per garantire una tassazione equa ed entrate sostenibili per sostenere tale modello ([17]). La comunicazione contiene proposte che prevedono: i) una riforma del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese; ii) un riesame dell'elenco di paesi e territori non cooperativi; iii) la promozione di una buona governance fiscale a livello internazionale.

([14]) Risposte alla consultazione pubblica sulla valutazione della direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia di imposizione, sintetizzata nell'allegato 2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione (2019) «Valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE» [SWD(2019) 328 final].

([15]) Sono state presentate delle richieste per esigere la registrazione in ciascuno Stato membro. Ciò aumenterebbe l'onere amministrativo e renderebbe più difficile per le PMI espandersi in nuovi paesi e settori.

([16]) Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale [COM(2020) 314 final].

([17]) Comunicazione sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre [COM(2020) 313 final].

2.4.2. Fin dalla sua istituzione nel 1997, il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (in prosieguo il «codice») ([18]) costituisce il principale strumento a disposizione dell'UE per impedire la concorrenza fiscale dannosa, e stabilisce principi per una concorrenza fiscale leale e per determinare se un regime fiscale sia dannoso o meno ([19]).

2.4.3. Nonostante i suoi risultati, il codice deve essere aggiornato. La natura e la forma della concorrenza fiscale sono cambiate notevolmente negli ultimi anni, a causa della globalizzazione, della digitalizzazione, del ruolo crescente delle multinazionali nell'economia mondiale e dei complessi regimi di incentivi introdotti da alcuni Stati membri.

2.4.4. Più specificamente, la Commissione intende ampliare l'ambito di applicazione del codice per includervi tutte le misure che comportano un rischio di concorrenza fiscale sleale. È inoltre opportuno aggiornare il codice per assicurare che venga esaminato il maggior numero possibile di casi di tassazione estremamente bassa, sia all'interno sia all'esterno dell'UE.

2.4.5. I principi sanciti dal codice figurano tra i criteri utilizzati per valutare i paesi terzi nel quadro del processo di inserimento nell'elenco dell'UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative. La Commissione intende rivedere l'ambito geografico dell'elenco dell'UE, aggiornando il quadro di valutazione originale utilizzato per selezionare le giurisdizioni più pertinenti da sottoporre all'esame.

2.4.6. La riflessione sull'ambito di applicazione geografico dell'elenco dell'UE prenderà in considerazione anche i criteri cui le giurisdizioni selezionate dovranno conformarsi. Eliminare una giurisdizione che rientra attualmente nell'ambito di applicazione dell'elenco dell'UE inciderebbe sulla parità di condizioni e comprometterebbe l'utile lavoro che gran parte di queste giurisdizioni ha già effettuato. Si dovrebbe riflettere, tuttavia, sull'opportunità di applicare in maniera più mirata ad alcune giurisdizioni i criteri di inserimento nell'elenco dell'UE.

2.4.7. Nel suo dialogo con i paesi terzi (e coerentemente con l'approccio adottato in seno all'UE), la Commissione porrà inoltre l'accento sugli obiettivi ambientali e sul principio «chi inquina paga», che impone di fissare un prezzo alle esternalità ambientali negative. Secondo la comunicazione della Commissione, le imposte ambientali possiedono un potenziale — finora assai poco esplorato — per contribuire allo sviluppo sostenibile a livello globale e a società più eque nei paesi in via di sviluppo. La cooperazione tra le organizzazioni della società civile in generale potrebbe contribuire a una maggiore sensibilizzazione su questo aspetto.

2.4.8. Considerando l'attuale applicazione di un legame giuridicamente vincolante tra l'uso dei fondi dell'UE e le norme di buona governance fiscale, la Commissione ritiene che tali fondi potrebbero essere utilizzati in maniera più efficace per potenziare i principi della buona governance fiscale ([20]). A tale riguardo, la Commissione esorta inoltre gli Stati membri a recepire i requisiti dell'UE nelle proprie strategie nazionali di finanziamento, nonché nelle norme in materia di conformità applicate dai propri istituti di credito agevolato e agenzie di sviluppo.

([18]) Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti di governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 1º dicembre 1997 su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 2).

([19]) La posizione della Commissione per quanto riguarda la concorrenza fiscale dannosa rispetto alla concorrenza fiscale leale è stata espressa nel tempo in modi diversi. In occasione della presentazione del progetto di direttiva sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, la Commissione aveva sottolineato che una concorrenza fiscale leale basata sulle aliquote offriva una maggiore trasparenza e avrebbe dovuto essere incoraggiata [COM(2011) 121/2 final, pag. 4]. Nella comunicazione sulla buona governance in materia fiscale, presentata nel 2020, la concorrenza fiscale non è considerata problematica di per sé, ma si ritiene necessario che vengano stabiliti dei principi comuni sul modo in cui gli Stati membri utilizzano i loro regimi fiscali [COM(2020) 313 final, pag. 3]. È ragionevole concludere che esistano sia una buona concorrenza fiscale sia una concorrenza fiscale dannosa e sleale. Gli Stati membri decidono in materia di regimi fiscali, ma sono tenuti a farlo in modo aperto e trasparente, aderendo al Trattato e astenendosi dall'introdurre norme dannose e discriminatorie. L'UE e gli Stati membri devono garantire un mercato unico ben funzionante, con un grado sufficiente di convergenza, anche nel settore fiscale.

([20]) Diversi strumenti di finanziamento impediscono il finanziamento di progetti che contribuiscono a favorire l'elusione fiscale. Cfr. Regolamento finanziario, Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e mandato per i prestiti esterni (MPE). Cfr. Commission Communication on new requirements against tax avoidance in EU legislation governing in particular financing and investment operations («Comunicazione della Commissione sui nuovi requisiti contro l'elusione fiscale nella legislazione dell'UE che disciplina in particolare le operazioni di finanziamento e d'investimento») [C(2018) 1756 del 21.3.2018].

2.4.9. La Commissione presenta inoltre una raccomandazione in cui invita gli Stati membri a subordinare il loro sostegno finanziario all'assenza di legami tra le imprese beneficiarie e le giurisdizioni che figurano nell'elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. La Commissione aggiunge tuttavia che dovrebbe essere prevista una deroga per le imprese che hanno una presenza economica sostanziale (sostenuta da personale, attrezzature, attività e locali) nelle giurisdizioni elencate. Gli sforzi degli Stati membri in questo ambito devono essere attuati in modo coerente con la necessità di garantire l'equità fiscale a livello internazionale.

3. **Osservazioni generali e particolari**

3.1. *Piano d'azione per una tassazione equa e semplice*

3.1.1. Il CESE sostiene le proposte legislative della Commissione ed esprime apprezzamento per il loro coordinamento con le discussioni globali condotte a livello di OCSE/Quadro inclusivo al fine di raggiungere un consenso globale ([21]). Richiama in particolare l'attenzione sull'urgenza di raggiungere un accordo riguardante norme uniformi su come ripartire gli utili imponibili tra i paesi a livello di OCSE/Quadro inclusivo, a seguito della rapida digitalizzazione delle economie in atto e della necessità di combattere efficacemente l'elusione fiscale.

3.1.2. Il CESE apprezza inoltre l'approccio normativo adottato dalla Commissione per elaborare le sue proposte e per l'insieme delle disposizioni legislative in esame. L'obiettivo è migliorare l'efficienza generale dei sistemi fiscali, in modo da trasformarli in sistemi equi che forniscano le entrate necessarie per l'attuazione delle politiche pubbliche, offrendo nel contempo opportunità di occupazione e di crescita.

3.1.3. Il CESE condivide il punto di vista della Commissione secondo cui la frode e l'evasione fiscali continuano a rappresentare una minaccia per le finanze pubbliche, soprattutto in tempi di crisi, come chiaramente dimostrato dalle stime più recenti citate nelle proposte. Secondo la Commissione, la perdita di gettito nell'UE dovuta all'evasione fiscale internazionale da parte delle persone fisiche, che riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, le imposte sul reddito da capitale e le imposte sul patrimonio e sulle successioni, è stata infatti stimata a 46 miliardi di EUR nel 2016. A sua volta, il divario dell'IVA è stimato approssimativamente a 140 miliardi di EUR, dei quali circa 50 miliardi sono attribuibili alle frodi transfrontaliere ([22]). I singoli Stati membri devono adottare misure incisive per affrontare il rispettivo divario nazionale dell'IVA.

3.1.4. Il CESE accoglie favorevolmente la riduzione del divario stimato dovuto all'elusione dell'imposta sulle società, pari a circa 35 miliardi di EUR all'anno, rispetto alle precedenti stime della Commissione che lo valutavano intorno a 50-70 miliardi di EUR, come pure la correlazione, esaminata dalla Commissione, tra tale miglioramento e gli sforzi legislativi in materia di elusione fiscale compiuti dalla precedente Commissione (oltre 20 direttive fiscali in cinque anni) ([23]).

3.1.5. Al fine di sostenere pienamente i cittadini e le imprese nel periodo di grave difficoltà iniziato con la crisi della COVID-19, il CESE esorta la Commissione a proseguire i lavori sulla riduzione dei costi di conformità relativi agli obblighi fiscali. I costi di adempimento fiscale stimati per le grandi imprese rappresentano circa il 2 % delle imposte versate, mentre per le PMI la stima è di circa il 30 % delle imposte versate.

3.1.6. Data la complessità generata attualmente da 27 diversi sistemi fiscali e considerando come tale pluralità di modelli crei difficoltà per le imprese e i privati che operano a livello transfrontaliero, il CESE incoraggia gli Stati membri ad armonizzare gli obblighi di dichiarazione fiscale e a migliorare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali. Il lavoro rinnovato e ampliato del gruppo Codice di condotta deve eliminare le misure fiscali dannose per creare condizioni di parità e contribuire, insieme alle riforme legislative, a promuovere livelli sufficienti di convergenza fiscale per evitare la concorrenza fiscale sleale.

([21]) Cfr. i pareri del CESE sul tema «Misure efficaci e coordinate dell'UE per la lotta contro la frode fiscale, l'elusione fiscale, il riciclaggio di denaro e i paradisi fiscali» (GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 6); «La tassazione nell'economia digitalizzata» (GU C 353 del 18.10.2019, pag. 17), e «Tassazione degli utili delle multinazionali nell'economia digitale» (GU C 367 del 10.10.2018, pag. 73).

([22]) Cfr. anche «Divario dell'IVA: i paesi dell'UE hanno perso 140 miliardi di EUR in gettito IVA nel 2018, cifra che rischia di aumentare nel 2020 a causa del coronavirus» (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1579).

([23]) Vi sono anche altre stime, ad esempio effettuate dal Parlamento europeo, secondo cui le perdite previste a causa della criminalità finanziaria, dell'evasione fiscale e dell'elusione fiscale ammonterebbero a 190 miliardi di EUR. Sulla base dei lavori complessivi effettuati dall'OCSE nella relazione sull'erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (*Base Erosion Profit Shifting report* — BEPS), azione 11, le perdite di gettito complessive prima che fossero decise le misure anti-BEPS ammontavano a circa 100-240 dollari USA o allo 0,35 % del PIL globale. La Commissione europea ha stimato che circa 50-70 miliardi di EUR fossero attribuibili all'UE prima che gli Stati membri adottassero le direttive anti-elusione I e II.

3.1.7. Le 25 azioni previste dalla Commissione appaiono ragionevoli e, in linea generale, il CESE le sostiene. La maggior parte di esse riguarda l'IVA, il che è opportuno se si considerano le elevate perdite di gettito in tale settore. Tuttavia, dette azioni sono descritte in modo molto succinto e, per il momento, rimane difficile valutarne appieno l'impatto specifico sull'operatività quotidiana dei cittadini e delle imprese europei. Gli Stati membri devono agire con decisione per applicare le loro norme nazionali e ridurre i problemi nazionali in materia di IVA nonché, al tempo stesso, per cooperare in modo più stretto a livello transfrontaliero.

3.1.8. L'introduzione di una registrazione unica ai fini dell'IVA, attraverso un ulteriore ampliamento del campo di applicazione dello sportello unico, in analogia con il pacchetto sul commercio elettronico, è accolta con grande favore. Anche se non vengono forniti ulteriori dettagli sui settori interessati, l'estensione dello sportello unico agli articoli da 36 a 39 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ([24]) («direttiva IVA»), riguardanti le cessioni di beni B2C, può essere considerata un passo avanti molto significativo. Ad esempio, l'estensione dello sportello unico alle forniture transfrontaliere di gas, energia elettrica, energia per riscaldamento o raffreddamento (articolo 39 della direttiva IVA) potrebbe essere utile anche per approfondire il mercato dell'energia dell'UE e favorire la transizione energetica.

3.1.9. Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione europea di modernizzare e armonizzare gli obblighi di dichiarazione IVA attraverso un maggiore ricorso alla rendicontazione basata sulle operazioni («in tempo reale») e alla fatturazione elettronica. La rendicontazione basata sulle operazioni permette alle amministrazioni fiscali di avere una visione d'insieme completa delle diverse catene di approvvigionamento in tempo reale, consentendo audit più mirati e l'individuazione molto più precoce delle frodi e degli operatori commerciali potenzialmente a rischio. Gli obblighi di rendicontazione, tuttavia, devono essere facili da rispettare e non comportare costi amministrativi elevati o spese di investimento onerose, in particolare per le PMI ([25]). Analogamente, un maggiore utilizzo e una normativa armonizzata della fatturazione elettronica potrebbero ridurre i costi di stoccaggio e di conformità per le imprese e migliorare la lotta contro le frodi in materia di IVA.

3.1.10. Il CESE accoglie inoltre con favore il riesame dell'opportunità di applicare l'IVA ai servizi finanziari. Molte imprese devono sostenere costi aggiuntivi in quanto alcune società o istituti finanziari non sono soggetti all'IVA. Inoltre, le entità esenti non possono chiedere detrazioni per l'IVA a monte, mentre il valore aggiunto creato non è assoggettato all'IVA. Si tratta di una questione complessa e il CESE si attende che vengano effettuate valutazioni d'impatto complete. Il CESE osserva che un aumento del gettito IVA avrebbe anche un'incidenza positiva sul bilancio dell'UE.

3.1.11. Il CESE osserva che gli Stati membri hanno la possibilità di ricorrere a un sistema di inversione contabile per combattere le frodi in materia di IVA. Tale opzione è stata utilizzata per combattere le cosiddette «frodi carosello» in materia di IVA. Il CESE chiede che la Commissione valuti quale sia il metodo più efficace e che comporti meno oneri amministrativi per lottare contro questo tipo di frodi.

3.1.12. Le amministrazioni fiscali si affidano ai contribuenti affinché trasmettano loro informazioni corrette e alcuni Stati membri hanno introdotto sistemi «cooperativi di conformità» per rafforzare tale collaborazione. Purtroppo, attualmente questi sistemi funzionano solo a livello nazionale. A questo proposito, il CESE sostiene l'iniziativa della Commissione per un quadro cooperativo di conformità dell'UE, basato su una maggiore fiducia e cooperazione tra più amministrazioni fiscali per risolvere le questioni transfrontaliere relative all'imposta sulle società. In questo contesto è importante che le PMI godano di una parità di trattamento rispetto alle imprese più grandi.

3.1.13. Tuttavia, non è ancora chiaro in che modo questo quadro cooperativo di conformità dell'UE funzionerà nella pratica, e il CESE è desideroso di valutare tali sviluppi e di fornire il suo contributo costruttivo durante il processo di sviluppo e attuazione.

3.1.14. Da una prima valutazione, il dialogo preventivo per la risoluzione delle controversie fiscali transfrontaliere previsto dalla Commissione sembra rappresentare uno sviluppo utile e positivo, anche considerando che si tratta di una richiesta di lunga data della comunità imprenditoriale. L'adozione di un approccio armonizzato da parte di diversi Stati membri sarebbe accolta con grande favore, anche se resta da valutare come tale approccio possa essere concretamente attuato, a partire dall'attuale scenario normativo eterogeneo ([26]).

([24]) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

([25]) Esistono molti buoni esempi di come alcuni paesi abbiano ridotto il divario dell'IVA. La riforma realizzata in Estonia del 2014 viene citata come un modello valido in tal senso.

([26]) Cfr. il parere del CESE in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione nell'Unione europea» (GU C 173 del 31.5.2017, pag. 29).

3.1.15. I rimborsi fiscali sono sempre un tema critico, in particolare in tempi di crisi come quella attuale, che comportano un rischio elevato in termini di scarsa liquidità sia per i privati che per le imprese. Durante la pandemia di COVID-19, diversi paesi hanno velocizzato i rimborsi IVA e i rimborsi in generale, al fine di garantire che le imprese disponessero di liquidità sufficiente per far fronte a una situazione economica dirompente e senza precedenti.

3.1.16. Dato che alcune imprese già soffrono di problemi di liquidità, le fatture potrebbero essere pagate in ritardo o addirittura finire per non essere pagate affatto. Di conseguenza le imprese che hanno già fatturato l'IVA rischiano di dover versare tale imposta alle autorità fiscali nel relativo periodo di dichiarazione IVA pur non avendola ancora riscossa (cosiddetto «credito inesigibile»). A questo proposito il CESE invita la Commissione europea a valutare in che modo sia possibile introdurre un meccanismo di alleggerimento dei crediti IVA inesigibili più semplice e armonizzato. Tale meccanismo dovrebbe garantire che l'IVA che le imprese non sono state in grado di riscuotere dai loro clienti ma che hanno già versato alle autorità fiscali possa essere recuperata dalle imprese presso le autorità fiscali in modo rapido e tempestivo.

3.1.17. Il CESE esorta le amministrazioni fiscali nazionali a continuare ad assicurare una gestione così rapida dei rimborsi, per quanto riguarda le imposte sia dirette che indirette, suggerendo un approccio amministrativo armonizzato in tutta Europa e rilevando che un sistema comune di ritenute alla fonte per gli investimenti di portafoglio transfrontalieri rappresenterebbe un primo passo avanti.

3.1.18. La frode fiscale, l'evasione fiscale e i reati connessi sono perseguiti dai giudici nazionali degli Stati membri in base a un ampio ventaglio di leggi penali. Tuttavia, questi reati fiscali assumono, in molti casi, una dimensione transnazionale. Il CESE ritiene importante tenere conto di questo aspetto così come della struttura delle sanzioni, in particolare nel caso di audit congiunti tra Stati membri. Sarebbe opportuno effettuare una valutazione delle implicazioni della differenza di sanzioni tra gli Stati membri.

3.1.19. Il CESE accoglie con favore l'iniziativa della Commissione relativa a una raccomandazione sui diritti dei contribuenti nel mercato unico. Fornire agli Stati membri una panoramica delle migliori pratiche nel settore fiscale in termini di semplificazione e digitalizzazione può contribuire a migliorare le relazioni tra contribuenti e autorità fiscali in tutta l'UE, rafforzare la consapevolezza fiscale dei cittadini e migliorare la riscossione delle entrate. Il CESE ritiene che si tratti di un buon esempio di iniziativa legislativa non vincolante.

3.2. *Cooperazione amministrativa tra autorità fiscali*

3.2.1. Il CESE sostiene la decisione della Commissione di eseguire un intervento legislativo volto a rafforzare la cooperazione tra le autorità fiscali e ad armonizzare maggiormente le norme procedurali in tutto il mercato interno.

3.2.2. La proposta è pienamente in linea con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TFUE, in quanto prevede un intervento del legislatore europeo per affrontare questioni che non possono essere adeguatamente disciplinate dagli Stati membri.

3.2.3. Il CESE approva l'intenzione di rafforzare le competenze di Eurofisc per trasformarlo in un centro di riferimento sui reati fiscali transfrontalieri.

3.2.4. L'applicazione delle disposizioni vigenti della direttiva ha effettivamente dimostrato l'esistenza di notevoli discrepanze tra gli Stati membri, dal momento che alcuni Stati membri sono disposti a cooperare pienamente e a scambiare informazioni, mentre altri applicano un approccio restrittivo o addirittura rifiutano lo scambio di informazioni.

3.2.5. Il CESE sostiene altresì gli sforzi volti ad aumentare la trasparenza delle piattaforme digitali al fine di evitare dichiarazioni dei redditi incoerenti, che comportano un elevato rischio di evasione fiscale. Benché alcuni Stati membri abbiano inserito un obbligo di comunicazione nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, l'esperienza dimostra che le disposizioni nazionali contro l'evasione fiscale non sono sempre pienamente efficaci, soprattutto quando riguardano le attività transfrontaliere. La certezza e la chiarezza del diritto possono pertanto essere garantite attraverso un unico insieme di obblighi di dichiarazione e di moduli fiscali applicabili a tutti gli Stati membri.

3.2.6. Il CESE accoglie con favore anche la proporzionalità della proposta della Commissione per quanto riguarda la cooperazione procedurale tra le autorità fiscali nazionali, in quanto le modifiche proposte non sembrano andare al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di uno scambio di informazioni più efficace e di una migliore cooperazione amministrativa.

3.2.7. Il sistema di sanzioni per i gestori di piattaforme che non rispettano gli obblighi di dichiarazione, come indicato all'articolo 25 bis della proposta di direttiva DAC 7, anche se di competenza nazionale, deve essere applicato nel modo più omogeneo possibile in tutti gli Stati per garantirne l'efficacia.

3.2.8. Considerando che le distorsioni identificate, per quanto riguarda i gestori di piattaforme, nel funzionamento del mercato interno oltrepassano i confini dei singoli Stati membri, una normativa comune dell'UE rappresenta il minimo intervento necessario per affrontare i problemi in modo efficace. In questa linea di ragionamento, il CESE incoraggia la Commissione a sviluppare ulteriormente il suo ruolo e la sua collaborazione in seno all'OCSE, sulla digitalizzazione delle economie, al fine di conseguire un approccio internazionale comune tra le autorità fiscali per affrontare le questioni globali.

3.2.9. L'articolo 12 bis, paragrafo 6, stabilisce che l'audit congiunto deve essere effettuato conformemente agli accordi procedurali applicabili nello Stato membro in cui si svolgono le fasi dell'audit. Le prove raccolte durante l'audit congiunto dovrebbero essere reciprocamente riconosciute da tutte le autorità competenti degli Stati membri partecipanti.

3.2.10. Il CESE sottolinea che gli audit congiunti, che costituiscono in linea di principio uno strumento utile e particolarmente efficace, dovrebbero essere effettuati nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, in piena osservanza dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ([27]), in particolare per quanto riguarda i diritti della difesa e la prevedibilità delle norme procedurali e sostanziali che li riguardano, nonché la raccolta di prove da parte delle autorità fiscali responsabili di perseguire tali reati in vista di possibili sanzioni.

3.2.11. In particolare, l'insieme dei dati da scambiare e trasmettere dalle amministrazioni fiscali dovrebbe essere definito in modo da registrare solo i dati minimi necessari per individuare le dichiarazioni non conformi, insufficienti o mancanti in linea con gli obblighi del GDPR ([28]), che dovrebbero essere interpretati e applicati rigorosamente. Ogni possibile impatto negativo sui dati personali dovrebbe essere ridotto al minimo mediante misure informatiche e procedurali adeguate, con particolare riguardo alla loro raccolta, elaborazione e successiva conservazione.

3.2.12. Il CESE sottolinea che, in linea con le disposizioni del GDPR, il ricorso alle richieste dei gruppi deve avere una motivazione fondata ed essere effettuato con cautela, in modo da non violare i diritti delle persone fisiche e giuridiche e non sfociare nelle cosiddette *fishing expeditions* (richieste generiche di informazioni).

3.2.13. Il CESE incoraggia la Commissione a continuare a valutare l'efficacia delle precedenti direttive in materia di cooperazione amministrativa ([29]).

3.3. *Buona governance fiscale nell'UE e oltre*

3.3.1. Il CESE concorda con l'approccio della Commissione secondo il quale la buona governance fiscale, che costituisce la base per una imposizione equa, richiede la trasparenza fiscale attraverso lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali, l'astensione da forme di concorrenza fiscale sleali, l'assenza di misure fiscali dannose e l'applicazione di norme concordate a livello internazionale. Concorda inoltre con il Parlamento europeo sul fatto che l'UE dovrebbe adottare misure decisive per contrastare la concorrenza fiscale dannosa e la pianificazione fiscale aggressiva, in particolare nei paradisi fiscali.

3.3.2. Il CESE sostiene l'iniziativa della Commissione sulla revisione del codice di buona condotta e plaude al fatto che la proposta della Commissione tenga debitamente conto del lavoro svolto dall'OCSE e dell'importanza di seguire le norme concordate a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda i principi globali che conducono a un'aliquota minima effettiva dell'imposta sulle società.

3.3.3. Il CESE ritiene che i risultati e le realizzazioni del codice di condotta debbano essere aggiornati con maggiore regolarità e debbano essere accessibili pubblicamente per la società civile, in linea con l'obiettivo della Commissione di rendere più trasparenti le attività e i risultati concreti del codice.

([27]) Cfr. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389).

([28]) Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE [SWD(2019) 328 final] (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

([29]) SWD(2019) 327 final.

3.3.4. L'approccio della Commissione riconosce che la concorrenza fiscale non è di per sé un problema ([30]). Allo stesso tempo, tuttavia, in numerose occasioni la Commissione e il Parlamento europeo hanno espresso preoccupazione per l'esistenza, all'interno dell'UE, di una concorrenza fiscale sleale che promuove l'elusione fiscale. Il CESE ritiene che occorra lavorare seriamente alla risoluzione di questo complesso problema. Ha recentemente adottato un parere ([31]) in cui propone di promuovere un patto europeo per una lotta efficace contro la frode e l'evasione fiscali, l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro. Il CESE ha invitato la Commissione europea a promuovere un'iniziativa politica che coinvolga i governi e le altre istituzioni europee nel conseguimento di tale obiettivo, raccogliendo i consensi necessari a tal fine e aprendo alla partecipazione della società civile. La collaborazione tra gli Stati membri dovrebbe essere il pilastro principale di tale patto.

3.3.5. Anche l'ampliamento del campo di applicazione del codice di condotta nell'UE per includervi altre misure che interessano la concorrenza fiscale è una scelta normativa sostenuta dal CESE. È atteso da tempo un aggiornamento volto a garantire che i regimi che comportano livelli di tassazione molto bassi o inesistenti all'interno o all'esterno dell'UE siano presi in considerazione. Tuttavia, il codice è uno strumento non vincolante che deve affrontare le questioni che non sono disciplinate dalla legislazione europea.

3.3.6. La Commissione sostiene inoltre la necessità di rendere più chiaro il processo di inserimento nell'elenco per i paesi terzi, aumentando la trasparenza sul motivo per cui una giurisdizione è iscritta o meno nell'elenco. Una maggiore armonizzazione delle norme adottate dagli Stati membri dell'UE e un migliore coordinamento tra gli elenchi nazionali e l'elenco UE risulterebbero utili, dal momento che l'UE e diversi Stati membri seguono norme differenti e questo può creare confusione.

3.3.7. La Commissione valuta inoltre la cosiddetta «lista nera dei paradisi fiscali», in vigore dal 2017, e ha esaminato centinaia di regimi fiscali dannosi a livello mondiale, e molte giurisdizioni che vi figurano hanno assunto impegni nei confronti del Consiglio per affrontare le questioni che destano preoccupazioni, relative alla concorrenza fiscale sleale e alla limitata trasparenza. Il CESE condivide il punto di vista della Commissione secondo cui è giunto il momento di rivedere l'elenco e di valutare in che modo esso possa essere reso più efficace ed equo, tenendo conto anche delle nuove sfide di un'economia globale digitalizzata. Il CESE sostiene inoltre il criterio della Commissione di dare a specifiche giurisdizioni a basso rischio e a bassa capacità l'opportunità di migliorare i loro standard di buona governance fiscale e di trasparenza entro un periodo di tempo ragionevole quando sono o potrebbero essere inserite nell'elenco.

Bruxelles, 24 febbraio 2021

La presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Christa SCHWENG

([30]) È evidente che la Commissione, come l'OCSE, opera una distinzione tra una buona concorrenza fiscale trasparente e una concorrenza fiscale dannosa e sleale.

([31]) Cfr. il parere del CESE sul tema «Misure efficaci e coordinate dell'UE per la lotta contro la frode fiscale, l'elusione fiscale, il riciclaggio di denaro e i paradisi fiscali» (GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 6).